

www.expartecreditoris.it

**TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE QUARTA CIVILE
UFFICIO FALLIMENTI**

Il Tribunale di Bari, sezione quarta civile - ufficio fallimenti in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei **signori magistrati**:

**Sergio Cassaro Presidente
Valentino Lenoci Giudice
Rosanna Angarano Giudice relatore**

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nella causa iscritta al n. omissis/2013

TRA

CURATELA FALL. SRL IN LIQUIDAZIONE

E

-opponente-

BANCA SPA

-opposta-

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 18 dicembre 2013 la Curatela del Fallimento s.r.l. dichiarato con sentenza del 20 giugno 2011- chiedeva, ai sensi dell'art. 98 quarto comma l.fall., la revocazione parziale della ammissione al passivo del credito della Banca spa.

Esponendo che la Banca, con domanda di insinuazione tardiva, aveva chiesto l'ammissione del proprio credito nella misura complessiva di € 27.608.456,33 di cui € 4.922.370,96 in via ipotecaria ed € 22.685.885,37 in via chirografaria; che tra i crediti vantati in via chirografaria l'importo di 12.096.622/62 era stato espressamente imputato dalla istante ad ottantaquattro operazioni di "finanziamento anticipi"; che nella domanda di insinuazione la creditrice aveva espressamente allegato che pur vantando un credito per complessivi € 8.929.800 per le operazioni in derivati — non intendeva avanzare alcuna domanda di insinuazione a tale titolo, in quanto la pretesa era oggetto di separato giudizio; che il Giudice delegato aveva ammesso in chirografo l'importo di € 12.096.622/62. Aggiungeva che, successivamente, su segnalazione del rappresentante legale della società fallita si era accertato che la Banca "consapevolmente o meno" aveva "indotto in errore" l'ufficio fallimentare in quanto la somma di € 12.096.622/62 ammessa al passivo per finanziamento anticipi, non era stata depurata dagli addebiti relativi alle operazioni in derivati; che, in particolare, era emerso che parte di detta somma era stata accreditata dalla banca sul conto corrente n. omissis (il cui saldo passivo non era stato ammesso al passivo per mancanza di prova e per -confusione di partite e competenze di altri rapporti") con due versamenti: l'uno di € 5.151.000/00 e l'altro di € 3.558.422,99; che, tuttavia, dall'estratto conto risultava che gli importi accreditati erano stati in gran parte utilizzati per la estinzione di operazioni in derivati, come provato dall'addebito delle relative somme; che, nella specie l'accredito di € 5.151.000,00 era stato utilizzato per l'estinzione di due

Decreto, Tribunale di Bari, Pres. Cassaro – Rel. Angarano, 16 maggio 2016

operazioni in derivati dell'importo di € 3.333.333,33 ed 1.818.181/82 e l'accredito € 3.558.422,99 era stato utilizzato per l'estinzione di tre operazioni in derivati dell'importo di € 1.363.636/36, € 1.357.466/06 € 837.320/57: che le operazioni di finanziamento anticipi poste a fondamento della domanda tardiva non trovavano fondamento in effettive operazioni di messa a disposizione di liquidità: della banca a fronte di operazioni della società con controparti estere.

Deduceva che il provvedimento di ammissione "in larga misura" era il frutto di "errore essenziale di fatto" dovuto ad una falsa percezione materiale; che, in particolare il Giudice delegato aveva erroneamente ritenuto esistenti operazioni di finanziamento per anticipazioni su crediti esteri, mentre le somme messe a disposizione erano state destinate alla estinzione di passività conseguenti ad operazioni in derivati. Per l'effetto chiedeva che la ammissione fosse revocata limitatamente alla somma di € 8.709.422/99 o a quella inferiore di € 6.928.104/26.

Alla pretesa resisteva, con comparsa depositata il 14 marzo 2014, la Banca spa. In via preliminare eccepiva la nullità del ricorso per violazione degli artt. 101, 164 cpc, 2967 cc e 99 l.f. per la mancata puntuale esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda l'inammissibilità del medesimo per carenza di interesse ex art. 100 cpc non essendovi possibilità di riparto di somme a favore della banca; perché traeva in giudizio la BANCA SPA sebbene estinta; per decorso del termine previsto *ex lege* per la revocazione atteso che la curatela era già in possesso dei documenti ritenuti erronei in quanto acquisiti nel procedimenti civili risarcitori nei quali era surrogata.

Nel merito argomentava in ordine alla infondatezza della avversa domanda.

La causa, ritenuta superflua la ctu richiesta dalla curatela, alla udienza collegiale del 25 gennaio 2016 veniva riservata per la decisione.

Le eccezioni preliminari sollevate dalla Banca SPA sono infondate.

La domanda della curatela risulta adeguatamente individuata mediante la esposizione dei fatti costitutivi sottesi alla stessa ed indicati nell'errore in cui sarebbe incorso il Giudice delegato ammettendo il credito sul presupposto che derivasse da operazioni di finanziamento estero e non da operazioni in derivati.

L'interesse ad agire va individuato nella tutela delle ragioni creditorie resa necessaria dalla prospettata indebita ammissione di un credito non esistente; resta viceversa irrilevante la mera circostanza di fatto della insufficienza di somme da ripartire tra i creditori chirografari. Per altro si tratta di eventualità allo stato non scrutinabile dal collegio.

La domanda, come risulta dalle conclusioni rassegnate e dalla relata di notifica, è stata correttamente avanzata e notificata nei confronti della Banca SPA cui è imputabile la insinuazione oggetto della revocazione; la costituzione in giudizio di quest'ultima esclude, peraltro qualsiasi vizio relativo contraddittorio.

La revocazione è stata proposta per errore di fatto e non per la scoperta dei documenti; non rileva, pertanto, che la curatela fosse già in possesso dei documenti trasmessi dall'amministratore della società con la denuncia che ha portato alla proposizione della domanda.

La curatela ha dedotto di aver scoperto l'errore di fatto a mezzo degli accertamenti disposti a seguito della denuncia di cui sopra e tale circostanza non risulta specificamente contestata.

La pretesa, invece, è infondata nel merito.

La revocazione di crediti ammessi è rimedio che consente la modifica del provvedimento del giudice delegato, nelle sole ipotesi in cui non sia stato possibile realizzarla con gli altri rimedi

Decreto, Tribunale di Bari, Pres. Cassaro – Rel. Angarano, 16 maggio 2016

consentiti dalla legge (l'opposizione e l'impugnazione). Esso è azionabile nelle ipotesi in cui "l'ammissione di un credito sia stata determinata da falsità, dolo o errore essenziale di fatto, o si rinvenivano documenti decisivi prima ignorati.

Nel caso di specie la revocazione è stata esperita dalla curatela sul presupposto che parte del credito di cui alla istanza della Banca sia stato ammesso per errore di fatto.

La Cassazione, se pure con riferimento al vecchio testo normativo ha chiarito che la norma trova applicazione tanto per emendare errori attinenti alla sussistenza del credito, quanto per correggere errori circa la determinazione del *quantum*. In entrambi i casi occorre, tuttavia, che gli errori stessi discendano da vizio di percezione della realtà fattuale (e non da un vizio di giudizio o da un errore nella valutazione dei documenti probatori) e che tale vizio sia ricollegabile ad un errore essenziale. In particolare, la revocazione dei crediti ammessi al passivo fallimentare per errore essenziale di fatto può essere pronunciata nel caso in cui l'errore sia stato determinato da una falsa percezione della realtà da parte del giudice, che sia stato determinante rispetto all'ammissione del credito contestato, restando escluso che detto errore possa concretarsi nell'inesatto apprezzamento del materiale probatorio o nell'errata valutazione giuridica di un fatto.

Nel caso di specie la curatela assume che il credito è stato ammesso sul presupposto erroneo che derivasse da un finanziamento per operazioni all'estero; che, invece, al di là di mere operazioni contabili, non era stata rinvenuta alcuna operazione di tal tipo mentre era emerso che le somme erogate erano state utilizzate per ripianare debiti derivanti da operazioni in derivati.

Il Collegio ritiene, in ragione dei fatti esposti e della documentazione allegata, non ravvisabile l'errore revocatorio invocato.

Il finanziamento per operazioni estere è un finanziamento destinato allo smobilizzo di crediti a fronte di esportazioni di beni e/o servizi. In genere l'erogazione del finanziamento avviene in unica soluzione ed il rimborso si realizza con una cessione *pro solvendo* alla Banca dei crediti derivanti dalle operazioni export anticipate. Pertanto, il rimborso viene effettuato con utilizzo dei fondi pervenuti in pagamento dei crediti ceduti. In assenza di rimborso, il finanziamento viene estinto alla scadenza con addebito sul conto corrente.

Ciò posto, deve preliminarmente evidenziarsi in fatto che nella domanda di insinuazione al passivo la Banca indicava analiticamente gli 84 finanziamenti su anticipi per esportazioni che concorrevano a formare il credito di € 12.096.622/62 ammesso al passivo e corroborava la domanda allegando gli estratti delle singole operazioni.

La eventuale non adeguatezza della documentazione a provare il credito non può essere fatta valere con il rimedio revocatorio.

La curatela assume, tuttavia, che il credito è stato ammesso sul presupposto che si trattasse di somme dovute dalla società per anticipazioni su esportazioni mentre si era scoperto che si trattava di somme dovute per operazioni su derivati.

L'assunto non trova riscontro in atti.

Non è contestato dalla curatela che la banca ha effettivamente accreditato le somme imputate a finanziamenti per operazioni all'estero; non è allegato alcun diverso titolo in ragione del quale sarebbe stato effettuato l'accredito: non è nemmeno allegato che i finanziamenti siano stati restituiti mediante i fondi pervenuti in pagamento dei crediti ceduti.

Per ciò solo resta escluso che la ammissione del credito sia frutto di errore.

Decreto, Tribunale di Bari, Pres. Cassaro – Rel. Angarano, 16 maggio 2016

In ogni caso l'eventuale errore commesso dalla curatela nel valutare, sulla scorta dei documenti allegati, il titolo del finanziamento o la esistenza di eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi va piuttosto qualificato come errore di diritto estraneo al perimetro della revocazione.

Invero, la curatela, in ragione di quanto dalla medesima allegato - se pure formalmente deduce che per errore di fatto il Giudice delegato ha ammesso al passivo un credito per operazioni in derivati (fortemente contestato ed oggetto di separato contenzioso) credendo, invece, di ammettere un credito per finanziamenti in operazioni estere - in realtà si duole del fatto che il finanziamento erogato sia stato di fatto utilizzato per ripianare la esposizione debitoria della società per operazioni in derivati. Ciò, tuttavia, è solo conseguenza dalla circostanza che il finanziamento alla esportazione veniva regolato in conto corrente e che sul medesimo conto corrente confluivano sia le operazioni sui derivati che le operazioni su finanziamenti.

E' pacifico, di contro, che il saldo passivo del rapporto di conto corrente su cui confluivano entrambe le operazioni non è stato ammesso al passivo, nonostante la espressa domanda. Al passivo sono state ammesse soltanto alcune poste a debito confluite sul conto corrente. Non si può pertanto sostenere che il credito sia stato ammesso sul presupposto che il medesimo non era stato depurato dagli addebiti, asseritamente illegittimi, per operazioni in derivati.

Pertanto, la revocazione della ammissione del credito solo apparentemente si fonda sull'allegato errore di fatto sulla esistenza e consistenza del debito per gli 84 finanziamenti allegati dalla Banca. La medesima, in realtà, cela la pretesa della Curatela di ottenere la restituzione di tutte le somme addebitate per operazioni in derivati. Non vi è stato, pertanto, errore sul fatto; al più, vi è stato errore nella valutazione sottesa alla ammissione del credito pur in presenza di un credito della Società, per altre operazioni, eccepibile in compensazione, propria o impropria. Il diritto alla restituzione di quanto addebitato per derivati, tuttavia, è estraneo all'oggetto del contendere e comunque non può ritenersi affatto consumato dalla ammissione al passivo del credito per finanziamenti.

Vi è, inoltre, una ulteriore considerazione che induce ad escludere la sussistenza di un errore revocatorio. Il nesso causale tra errore di fatto ed ammissione del credito, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità cui fa riferimento l'art. 98, non è un nesso di causalità storica, bensì di carattere logico-giuridico. Il Collegio, pertanto, non è chiamato a stabilire se il giudice delegato si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso il presunto errore di fatto; è chiamato piuttosto a stabilire se la decisione sulla insinuazione sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità logico-giuridica.

Nel caso di specie, tuttavia, per un verso la Banca ha provato le 84 operazioni di finanziamento sottese alla somma ammessa (doc. 35 fasc Banca) e, per altro verso, per la restituzione di tutte le somme addebitate per operazioni in derivati pende separato giudizio.

Pertanto, pure ritenendo che il credito sia stato ammesso per errore relativo all'utilizzo delle somme per ripianare debiti da operazioni in derivati, ed ammesso quest'ultimo sia errore di fatto e non di valutazione non è dato ravvisar nesso di necessaria consequenzialità.

Le spese seguono la soccombenza.

Va altresì attestata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma I - quater, D.P.R. n. 115/2012, (inserito dall'art. I, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento da parte della parte opponente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis della medesima norma

P.Q.M.

Decreto, Tribunale di Bari, Pres. Cassaro – Rel. Angarano, 16 maggio 2016

Definitivamente decidendo sulla revocazione ex art. 98 quarto co, l. fall., proposta da

CURATELA FALLIMENTO SRL IN LIQUIDAZIONE nei confronti della BANCA SPA con ricorso depositato il 16 dicembre 2013 così provvede:

rigetta la domanda;

condanna la curatela attrice al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 11.472,00 oltre 15% spese generali C.A.P., ed IVA se per legge dovuta manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2012, (inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 per il versamento da parte della parte opponente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis della medesima norma.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16 maggio 2016

Il Giudice est.
Rosanna Angarano

Il Presidente
Sergio Cassano

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*